



Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2020¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 27 giugno 1973² sulle tasse di bollo

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituita con «AFC».

Art. 31

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione della tassa di bollo che non sono espressamente riservate ad altra autorità.

Titolo prima dell'art. 41a

IVa. Procedure elettroniche

Art. 41a

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

² In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

¹ FF 2020 4215

² RS 641.10

³ In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può, invece della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente.

2. Legge del 12 giugno 2009³ sull'IVA

Art. 61 cpv. 2 lett. b

Concerne soltanto il testo francese

Art. 65, rubrica

Principi

Art. 65a Procedure elettroniche

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

² In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

³ In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può, invece della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o richiedente.

Art. 81 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 85

Concerne soltanto il testo francese

3. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta

Titolo prima dell'art. 104

³ RS 641.20

⁴ RS 642.11

Capitolo 2: Autorità cantonali

Sezione 1: Organizzazione, procedure elettroniche e vigilanza

Art. 104a Procedure elettroniche

¹ Se prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica, i Cantoni garantiscono l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi conformemente al diritto cantonale.

² In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni possono prevedere, invece della firma, la possibilità della conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente.

³ Essi possono prevedere che l'autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

Art. 104b

Ex art. 104a

Art. 124 cpv. 1-3

¹ L'autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d'imposta.

² Il contribuente deve compilare la dichiarazione d'imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.

³ Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta una dichiarazione d'imposta incompleta è diffidato a rimediare entro un congruo termine.

4. Legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Inserire dopo il titolo del capitolo 1 del titolo quinto

Art. 38a Procedure elettroniche

¹ Se prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica, i Cantoni garantiscono l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi conformemente al diritto cantonale.

⁵ RS 642.14

² In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni possono prevedere, invece della firma, la possibilità della conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente.

³ Essi possono prevedere che l'autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

Art. 71 cpv. 3

Abrogato

Art. 72 cpv. 1 e 2

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni della presente legge per la data della loro entrata in vigore. Nel determinare la data dell'entrata in vigore, la Confederazione tiene conto dei Cantoni; accorda loro di norma un termine di almeno due anni per l'adeguamento dalla loro legislazione.

² Dalla loro entrata in vigore, le disposizioni della presente legge si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.

Art. 72a–72s, 72u–72w, 72y e 72z

Abrogati

5. Legge federale del 13 ottobre 1965⁶ sull'imposta preventiva

Art. 34a

A Autorità ¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità.

I. Organizzazione

1a. Procedure elettroniche

² In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

³ In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può, invece della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o dell'istante.

⁶ RS 642.21

2a. Procedure
elettroniche a
livello cantonale

Art. 35a

¹ Se prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica, i Cantoni garantiscono l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi conformemente al diritto cantonale.

² In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni possono prevedere, invece della firma, la possibilità della conferma dei dati per via elettronica da parte dell'istante.

³ Essi possono prevedere che l'autorità fiscale notifichi all'istante, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

Art. 36a cpv. 2, terzo periodo

² ... A tal fine, l'AFC e le autorità di cui all'articolo 36 capoverso 1 possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁷ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 38 cpv. 4 e 5

⁴ Per le notifiche di cui all'articolo 19 concernenti le prestazioni d'assicurazione versate alle persone fisiche domiciliate in Svizzera deve essere indicato il loro numero AVS.

⁵ Le persone fisiche domiciliate in Svizzera che hanno diritto alle prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 7 devono comunicare il loro numero AVS all'assoggettato all'obbligo di notifica secondo l'articolo 19. In mancanza dell'autocertificazione, gli effetti legali o contrattuali della mora presso l'assoggettato all'obbligo di notifica restano in sospenso fino all'ottenimento del numero AVS. È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3.

6. Legge del 28 settembre 2012⁸ sull'assistenza amministrativa fiscale

Art. 4a Procedure elettroniche

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

² In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

⁷ RS 831.10

⁸ RS 651.1

³ In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può, invece della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

7. Legge federale del 18 dicembre 2015⁹ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

Art. 19 cpv. 2, secondo periodo

² ... Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell'assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁰ sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 28a Procedure elettroniche

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

² In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

³ In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può, invece della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

Art. 29 Diritto procedurale applicabile

Ove la presente legge non disponga altrimenti, si applica la PA¹¹.

8. Legge federale del 16 giugno 2017¹² sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Inserire prima del titolo della sezione 7

Art. 22a Procedure elettroniche

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento di procedure per via elettronica ai sensi della presente legge. A tal fine ne disciplina le modalità di svolgimento.

² In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

⁹ RS 653.1

¹⁰ RS 172.021

¹¹ RS 172.021

¹² RS 654.1

³ In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può, invece della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

9. Legge federale del 12 giugno 1959¹³ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Art. 30a Procedure elettroniche

¹ Se prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica, i Cantoni garantiscono l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi conformemente al diritto cantonale.

² In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni possono prevedere, invece della firma, la possibilità della conferma dei dati per via elettronica da parte dell'assoggettato.

³ Essi possono prevedere che l'autorità competente per la tassa notifichi all'assoggettato, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

